



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 111 del 17 giugno 2015

PREC 276/14/L-F

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla ATI Ingrosso Costruzioni s.a.s. di Grande Rosanna-Manutenzioni S.r.l.- Sistec S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e forniture di valorizzazione e musealizzazione Convento Cappuccini "Carmelo Bene" Luoghi e spazi di memoria. Importo a base di gara euro:687.000,00. S.A.: Comune di Otranto.

Iscrizione C.C.I.A.A., oggetto sociale e attività effettivamente esercitata.

Laddove gli atti di gara prevedano il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese per "attività", ciò deve intendersi quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito un'esperienza nel settore interessato oggetto di appalto.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 82843 del 22.7.2014 presentata dalla costituenda ATI Ingrosso Costruzioni s.a.s. di Grande Rosanna-Manutenzioni S.r.l.- Sistec S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e forniture di valorizzazione e musealizzazione Convento Cappuccini "Carmelo Bene" Luoghi e spazi di memoria, indetta dal Comune di Otranto;

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a carico della costituenda ATI istante in mancanza, per la mandante Sistec S.r.l., dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto di appalto o equivalente, nonché per il mancato possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica ed economico-finanziaria in quanto l'elenco delle fatture emesse negli ultimi tre esercizi non si riferiscono a forniture di allestimenti museali o analoghi a quelle oggetto di appalto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.11.2014;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, al punto 2.2 – requisiti di ordine speciale: capacità tecnica ed economico-finanziaria del fornitore, a pena di esclusione ha previsto il possesso, tra l'altro, della iscrizione alla Camera di Commercio per le attività oggetto di appalto o equivalenti nonché requisiti minimi di capacità tecnica ed economica ai sensi degli articoli 41 e 42 d.lgs. 163/2006 tra cui anche il fatturato relativo a forniture di allestimenti museali o analoghe a quelle oggetto di gara realizzato complessivamente negli ultimi tre anni di importo, al netto dell'IVA, non inferiore al 50% dell'importo posto a base di gara relativamente alle forniture;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

TENUTO CONTO in generale che, qualora un bando di gara richieda il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese per "attività", ciò debba intendersi quale attività specifica concretamente svolta dai concorrenti, tesa a garantire che i soggetti partecipanti abbiano acquisito un'esperienza nel settore interessato (in tal senso vedasi parere di precontenzioso n. 195/2012). Giova sul punto richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza in tema di oggetto sociale e attività effettivamente esercitata che non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale – risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" – senza essere attivata poi in concreto (Cons. di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). È ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il quale abilita quest'ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 20 aprile 2009, n. 2380; Con. di Stato, Sez. IV, sent. del 2.12.2013, n. 5729);

RILEVATO che, nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dal raggruppamento istante e dai documenti versati in atti risulta che la società Sistec S.r.l. faccia riferimento alla specifica indicazione riportata nell'oggetto sociale di poter effettuare forniture di arredi e forniture in generale analoghe a quelle oggetto di gara;

RILEVATO altresì che con riferimento all'ulteriore profilo di doglianza evidenziato circa la mancata dimostrazione del requisito del fatturato relativo a forniture di allestimenti museali o analoghe a quelle oggetto di gara, la stazione appaltante ha ribadito e meglio argomentato, nella nota di non accettazione della richiesta di riammissione alla procedura *de qua* presentata dalla costituenda ATI, che le fatture prodotte dalla Sistec S.r.l. non si riferiscono ad allestimenti museali o equivalenti, potendosi considerare equivalenti musei, biblioteche, edifici monumentali e culturali. Non possono essere considerate equivalenti forniture per allestimenti di call center;

TENUTO CONTO che le osservazioni che precedono appaiono coerenti con la disciplina di gara così come definita dalla stazione appaltante, stante quanto espressamente indicato proprio con riferimento ai richiesti requisiti relativi al fatturato al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore delle forniture oggetto della gara in considerazione del pregio architettonico dei luoghi (pag. 7/29 del disciplinare di gara);

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittima l'esclusione disposta a carico della costituenda ATI per la mancata dimostrazione in capo alla mandante Sistec S.r.l. dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica ed economica finanziaria del fornitore, così come richiesti a pena di esclusione nella *lex specialis*.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Il Segretario Rosetta Greco